



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SASSARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: SASSARI

Registrazione di Atto Privato

Il 02/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWN, serie 3, numero 527

data di stipula: 22/06/2026

ident.vo telematico: TWN26L000527000BB per eventuali adempimenti successivi



DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

MRDGLC85E18E425F	91069060902			
------------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale del 22 giugno 2026

Il giorno 22 di giugno del 2026, alle ore 10.00, in via Padule n.100, presso la sede del diving Area 11, si   riunita l'Assemblea ordinaria dei soci di TAPHROS, a seguito della regolare convocazione del Presidente avvenuta in data 14 giugno 2026, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. approvazione del nuovo Statuto di Taphros;
3. varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto l'assemblea   presieduta dal Presidente Gianluca Mureddu, che chiama alle funzioni di verbalizzazione la Segretaria Iole Marzorati.

Alle 10.25 il Presidente, dopo aver appurato la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara l'apertura dei lavori e porge i saluti ai Soci presenti che risultano essere:

- Gianluca Mureddu
- Giovanni La Norcia
- Iole Marzorati
- Luca Falchi
- Valerio Durantino
- Gioele Mazzetto
- Jessica Lodo
- Luca Albano
- Lavinia Sorba
- Giorgio Pirina
- Davide Raspizzu

Il Presidente comunica all'assemblea l'assenza dei seguenti soci:

- Emma Porqueddu
- Fabio Vincenzo Santoro

Essendo rappresentati 11 soci su 13 l'Assemblea pu  regolarmente svolgersi.

Il Presidente, accertatosi che l'ODG pu  essere seguito senza modifiche procede alla trattazione del primo punto.

DISCUSSIONE PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente rende noto che il verbale   disponibile ai soci da molto tempo e ricorda che tale documento risulta a tutti gli effetti un atto ufficiale che determina gli indirizzi dell'associazione.

Dopo una breve discussione si procede all'approvazione tramite voto palese:

- L'Assemblea approva all'unanimit 



ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale del 22 giugno 2026

Il giorno 22 di giugno del 2026, alle ore 10.00, in via Padule n.100, presso la sede del diving Area 11, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci di TAPHROS, a seguito della regolare convocazione del Presidente avvenuta in data 14 giugno 2026, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. approvazione del nuovo Statuto di Taphros;
3. varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto l'assemblea è presieduta dal Presidente Gianluca Mureddu, che chiama alle funzioni di verbalizzazione la Segretaria Iole Marzorati.

Alle 10.25 il Presidente, dopo aver appurato la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara l'apertura dei lavori e porge i saluti ai soci presenti che risultano essere:

- Gianluca Mureddu
- Giovanni La Norgia
- Iole Marzorati
- Luca Falchi
- Valerio Durrantino
- Gioele Mazzetto
- Jessica Lodo
- Luca Albano
- Lavinia Sorba
- Giorgio Pirina
- Davide Raspizzu



Il Presidente comunica all'assemblea l'assenza dei seguenti soci:

- Emma Porqueddu
- Fabio Vincenzo Santoro

Essendo rappresentati 11 soci su 13 l'Assemblea può regolarmente svolgersi.

Il Presidente, accertatosi che l'ODG può essere seguito senza modifiche procede alla trattazione del primo punto.

DISCUSSIONE PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente rende noto che il verbale è disponibile ai soci da molto tempo e ricorda che tale documento risulta a tutti gli effetti un atto ufficiale che determina gli indirizzi dell'associazione.

Dopo una breve discussione si procede all'approvazione tramite voto palese:

- L'Assemblea approva all'unanimità

DISCUSSIONE PUNTO 2. APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DI TAPHROS

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo all'adeguamento dello Statuto dell'Associazione, necessario ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e in conformità alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore.

La Consigliera Jessica Lodo, commercialista ed esperta in materia, illustra la proposta di adeguamento dello Statuto predisposta sulla base delle osservazioni derivanti dagli uffici regionali competenti. La proposta di nuovo Statuto è stata messa a disposizione dei soci per la consultazione preventiva.

Il Presidente ringrazia la Consigliera Lodo per il puntuale e proficuo lavoro e si dichiara favorevole al cambio dello Statuto.

L'Assemblea prende atto della necessità di procedere all'adeguamento statutario e della coerenza della proposta con i requisiti richiesti per l'iscrizione al RUNTS. Il Presidente pone quindi in votazione l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione e la contestuale sostituzione del precedente.

- L'Assemblea approva all'unanimità

DISCUSSIONE PUNTO 3. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica all'Assemblea che si farà carico personalmente della registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate sita a Sassari, e in via successiva la Consigliera Lodo provvederà alla nuova registrazione al RUNTS, come previsto dalla normativa.

Alle ore 11.30, in assenza di ulteriori argomenti, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Il segretario Iole Marzorati



Il presidente Gianluca Mureddu




REGISTRATO A SASSARI

Il 01/07/2016 al. n. 511 Serie 3
Esatte Euro 200,00

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Ermenegildo Soro



DISCUSSIONE PUNTO 2. APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DI TAPHROS

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo all'adeguamento dello Statuto dell'Associazione, necessario ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT) e in conformità alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore.

La Consigliera Jessica Lodo, commercialista ed esperta in materia, illustra la proposta di adeguamento dello Statuto predisposta sulla base delle osservazioni derivanti dagli uffici regionali competenti. La proposta di nuovo Statuto è stata messa a disposizione dei soci per la consultazione preventiva.

Il Presidente ringrazia la Consigliera Lodo per il puntuale e proficuo lavoro e si dichiara favorevole al cambio dello Statuto.

L'Assemblea prende atto della necessità di procedere all'adeguamento statutario e della coerenza della proposta con i requisiti richiesti per l'iscrizione al RUNT. Il Presidente pone quindi in votazione l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione e la contestuale sostituzione del precedente.

- L'Assemblea approva all'unanimità

DISCUSSIONE PUNTO 3. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica all'Assemblea che si farà carico personalmente della registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate sita a Sassari, e in via successiva la Consigliera Lodo provvederà alla nuova registrazione al RUNT, come previsto dalla normativa.

Alle ore 11.30, in assenza di ulteriori argomenti, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Presidente Gianluca Mureddu

Gianluigi Iole Marzotari



REGISTRO ASSASARI

Il Presidente è il n. 1/17 Serie 3

Esatto Euro 100.00

non è stato registrato
Gianluigi Iole Marzotari





STATUTO TAPHROS

ART 1. Costituzione e Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o, per brevità, "D.Lgs. 117/2017"), l'associazione senza scopo di lucro denominata **"TAPHROS"**.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, e per tutto il periodo di permanenza in tale sezione, la denominazione dell'associazione muterà automaticamente in: **"ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE TAPHROS – APS"** abbreviabile, negli atti e nelle comunicazioni, in **"TAPHROS APS"**.

ART 2. Sede e Durata

L'Associazione ha sede in La Maddalena (SS), in Via Trinità n° 31.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

ART 3. Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza, orientamento sessuale, opinioni politiche, condizioni personali e socio-economiche.

2. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore e senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa promuove la crescita culturale, ambientale e sociale della comunità, favorendo la fruizione responsabile del territorio, la tutela del patrimonio naturale e culturale e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza collettiva.

In particolare, l'Associazione si propone la promozione e la **valorizzazione del territorio dell'Arcipelago di La Maddalena e delle Bocche di Bonifacio**, sotto il profilo culturale, sociale, ricreativo, scientifico, naturalistico e ludico-sportivo, in una prospettiva di sostenibilità e responsabilità.

L'Associazione opera altresì per arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari, attraverso attività inclusive e di supporto sociale.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5,

STATUTO TAPHROS

ART. 1. Costituzione e Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e 37 del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o, per brevità, "D.lgs. 117/2017"), l'associazione senza scopo di lucro denominata "TAPHROS".
A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017, nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, e per tutto il periodo di permanenza in tale sezione, la denominazione dell'associazione muterà automaticamente in: "ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE TAPHROS - APS" abbreviabile, negli atti e nelle comunicazioni, in "TAPHROS APS".

ART. 2. Sede e Durata

L'Associazione ha sede in La Maddalena (SS), in Via Trinità n. 31.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata ma potrà essere anticipatamente scelta per deliberazione dell'assemblea.

ART. 3. Scopo ed oggetto sociale

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza, orientamento sessuale, opinioni politiche, condizioni personali e socio-economiche.

2. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzati di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore e senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa promuove la crescita culturale, ambientale e sociale della comunità, favorendo la fruizione responsabile del territorio, la tutela del patrimonio naturale e culturale e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza collettiva.

In particolare, l'Associazione si propone la promozione e la valorizzazione del territorio dell'Arcipelago di La Maddalena e delle Bocche di Bonifacio, sotto il profilo culturale, sociale, ricreativo, scientifico, naturalistico e ludico-sportivo, in una prospettiva di sostenibilità e responsabilità.

L'Associazione opera altresì per arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari, attraverso attività inclusive e di supporto sociale.

Al sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 2,



comma 1, del Codice del terzo settore:

1. Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d):

- Realizzazione di laboratori, percorsi esperienziali, iniziative di sensibilizzazione e attività educative di interesse sociale, non rientranti nel diritto – dovere scolastico, rivolte a minori, adulti, scuole e gruppi, finalizzate alla partecipazione attiva e allo sviluppo di competenze utili alla comunità.

2. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzo responsabile delle risorse naturali (lett. e):

- attività di educazione ambientale, iniziative di sensibilizzazione ecologica, escursioni naturalistiche, progetti di conservazione degli ecosistemi, attività di monitoraggio ambientale e collaborazioni con enti pubblici e aree protette per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

3. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f):

- progetti di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, iniziative culturali, storiche, artistiche e turistiche finalizzate alla conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio materiale e immateriale dell'Arcipelago di La Maddalena e delle Bocche di Bonifacio.

4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i)

- organizzazione di eventi, mostre, rassegne, festival e iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale finalizzate alla partecipazione della comunità, alla coesione sociale e alla promozione del benessere collettivo.

5. Interventi e servizi sociali (lett. a):

- attività di inclusione sociale rivolte alla comunità e a persone svantaggiate;
- iniziative di supporto e partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del territorio.

6. Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k):

- organizzazione di eventi, giornate tematiche, visite a luoghi di interesse culturale o religioso, con finalità di promozione sociale e culturale;
- visite guidate, escursioni, itinerari tematici e percorsi esperienziali finalizzati alla conoscenza del patrimonio naturale, storico, culturale e religioso del territorio;
- attività di turismo responsabile, sostenibile e accessibile, rivolte alla comunità e ai visitatori, con finalità educative, ambientali e sociali.

7. Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo (lett. l):

- prevenire la dispersione scolastica e favorire il successo scolastico e formativo;
- contrastare la povertà educativa attraverso percorsi educativi, culturali e di sostegno allo studio;
- promuovere il benessere relazionale e la crescita personale;
- prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo mediante attività educative, laboratori, incontri tematici e percorsi esperienziali;
- collaborare con scuole, enti locali, servizi sociali e realtà associative per progetti educativi integrati.

4. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e del decreto attuativo 19 maggio 2021 n. 107.

La natura secondaria e strumentale di tali attività è determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto citato e viene documentata annualmente nel bilancio o rendiconto dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e strumentali.

5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, e pertanto sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte pubbliche occasionali realizzate mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in



[Handwritten signature]

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 117/2017 e pertanto sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte pubbliche occasionali realizzate mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai convenitori in

L'Associazione può, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, e viene documentata annualmente nel bilancio o rendiconto dell'Associazione.

La natura secondaria e strumentale di tali attività è determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto citato.

La natura secondaria e strumentale di queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e del decreto attuativo 19 maggio 2021 n. 107.

4. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e del decreto attuativo 19 maggio 2021 n. 107.

- collaborare con scuole, enti locali, servizi sociali e realtà associative per progetti educativi integrati;
 - laboratori, incontri tematici e percorsi esperienziali;
 - prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo mediante attività educative;
 - promuovere il benessere relazionale e la crescita personale;
 - contrastare la povertà educativa attraverso percorsi educativi, culturali e di sostegno allo studio;
 - prevenire la dispersione scolastica e favorire il successo scolastico e formativo;
- formativo (lett. i):
7. Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo (lett. i):
- attività di turismo responsabile, sostenibile e accessibile, rivolte alla comunità e ai visitatori, con patrimonio naturale, storico, culturale e religioso del territorio;
 - visite guidate, escursioni, itinerari tematici e percorsi esperienziali finalizzati alla conoscenza del territorio;
 - finalità di promozione sociale e culturale;
 - organizzazione di eventi, giornate tematiche, visite a luoghi di interesse culturale o religioso, con finalità turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
 - iniziative di supporto e partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del territorio;
 - attività di inclusione sociale rivolte alla comunità e a persone svantaggiate;

2. Interventi e servizi sociali (lett. a):
- promozione del benessere collettivo;
 - organizzazione di eventi, mostre, rassegne, festival e iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale finalizzate alla partecipazione della comunità, alla coesione sociale e alla promozione del benessere collettivo;
4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i):
- progetti di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, iniziative culturali, storiche, artistiche e turistiche finalizzate alla conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio materiale e immateriale dell'Arcidiocesi di La Maddalena e delle Bocche di Bonifacio;

3. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f):
- progetti di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, iniziative culturali, storiche, artistiche e turistiche finalizzate alla conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio materiale e immateriale dell'Arcidiocesi di La Maddalena e delle Bocche di Bonifacio;
- responsabile delle risorse naturali (lett. e):
- attività di educazione ambientale, iniziative di sensibilizzazione ecologica, escursioni naturalistiche, progetti di conservazione degli ecosistemi, attività di monitoraggio ambientale e collaborazioni con enti pubblici e aree protette per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;

2. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzo gruppi, finalizzate alla partecipazione attiva e allo sviluppo di competenze utili alla comunità.
- Realizzazione di laboratori, percorsi esperienziali, iniziative di sensibilizzazione e attività educative di interesse sociale, non rientranti nel diritto - dovere scolastico, rivolte a minori, adulti, scuole e comuni;
1. Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d):
- comma 7 del Codice del terzo settore;



concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari.

ART 4. Volontari e altre risorse umane

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore. L'apporto dei volontari è elemento qualificante e caratterizzante dell'attività dell'Associazione. L'Associazione tiene un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. I volontari occasionali non sono iscritti in tale registro; l'Associazione può, se lo ritiene opportuno, istituire un distinto elenco interno per finalità organizzative.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore. Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

3. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

ART 5. Patrimonio e risorse economiche

1. Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività dell'Associazione possono pervenire con le seguenti modalità:

- a. quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b. contributi straordinari degli associati;
- c. eredità, donazioni, legati e lasciti;
- d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari, fondazioni pubbliche e private, strutture private di ogni genere e forma;
- e. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f. proventi derivanti da cessioni di beni e da prestazioni di servizi agli associati e a terzi, comprese iniziative promozionali, eventi, mostre, spettacoli, attività culturali, ricreative, sportive o educative, purché svolte nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e, ove qualificabili come attività diverse, nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6 CTS e al DM 107/2021;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate di cui all'art 6 del Codice del Terzo Settore derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio eventi, mostre, spettacoli, contest, conferenze educative, manifestazioni sportive, attività ludiche e ricreative;
- i. altre entrate compatibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito dai beni mobili ed immobili. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, e pertanto saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del



concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari.

ART 4. Volontari e altre risorse umane

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore. L'apporto dei volontari è elemento qualificante e caratterizzante dell'attività dell'Associazione. L'Associazione tiene un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. 117/2017. I volontari occasionali non sono iscritti in tale registro; l'Associazione può, se lo ritiene opportuno, istituire un distinto elenco interno per finalità organizzative.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore. Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

ART 5. Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività dell'Associazione possono provenire con le seguenti modalità:

- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi straordinari degli associati;
- eredità, donazioni, legati e lasciti;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari, fondazioni pubbliche e private, strutture private di ogni genere e forma;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- proventi derivanti da cessioni di beni e da prestazioni di servizi agli associati e a terzi, comprese iniziative promozionali, eventi, mostre, spettacoli, attività culturali, ricreative, sportive o educative, purché svolte nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e, ove qualificabili come attività diverse, nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6 CTS e al DM 107/2021;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio eventi, mostre, spettacoli, contest, conferenze educative, manifestazioni sportive, attività ludiche e ricreative;
- altre entrate compatibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito dai beni mobili ed immobili. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, e pertanto saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del



Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente delegato dal Presidente.

ART 6. Soci

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui all'articolo 7.

2. I soci possono essere suddivisi nelle seguenti categorie, che hanno tutte pari diritti e doveri, incluso il diritto di voto in Assemblea e la partecipazione alla vita associativa:

a. *Soci fondatori*: persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e partecipano alla vita associativa. La qualifica ha valore storico e non attribuisce diritti e doveri diversi rispetto alle altre categorie di soci. I soci fondatori godono degli stessi diritti e doveri previsti per tutti gli associati.

b. *Soci Ordinari*: Persone fisiche che partecipano alla vita associativa e contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione e godono degli stessi diritti e doveri previsti per tutte le categorie di soci, inclusi il diritto di voto e la partecipazione alla vita associativa.

c. *Soci Onorari*: persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si siano distinti per particolari meriti o che abbiano contribuito in modo significativo alle attività dell'Associazione. Partecipano alla vita associativa con gli stessi diritti degli altri soci; non sono tenuti al versamento della quota associativa, salvo loro volontà.

d. *Soci Sostenitori*: persone fisiche o enti senza scopo di lucro che, oltre a partecipare alla vita associativa, contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante erogazioni liberali, donazioni, comodati o altre forme di sostegno. Il contributo economico o materiale non è prevalente rispetto alla partecipazione associativa e non comporta alcuna limitazione dei diritti sociali.

3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione.

ART 7. Modalità di ammissione dei Soci

1. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda al Consiglio Direttivo compilando la modulistica predisposta dall'Associazione, indicando i propri dati anagrafici e dichiarando di accettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro dieci giorni; l'aspirante può chiedere che la decisione sia sottoposta all'Assemblea, che delibera in via definitiva nella sua prima riunione utile.

3. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata senza ritardo nel libro dei soci, ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs. 117/2017.

ART 8. Diritti e doveri dei Soci

1. La partecipazione alla vita associativa avviene a tempo indeterminato. È esclusa la temporaneità della partecipazione associativa, fermo restando il diritto di recesso e le cause di perdita della qualifica di socio previste dal presente Statuto.

2. I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa ed esercitare il diritto di voto su tutte le materie di competenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017;
- b. eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- c. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente delegato dal Presidente.

ART. 6. Soci

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui all'articolo 7.

2. I soci possono essere suddivisi nelle seguenti categorie, che hanno tutte pari diritti e doveri, incluso il diritto di voto in Assemblea e la partecipazione alla vita associativa:

a. **Soci fondatori:** persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e partecipano alla vita associativa. La qualifica ha valore storico e non attribuisce diritti e doveri diversi rispetto alle altre categorie di soci. I soci fondatori godono degli stessi diritti e doveri previsti per tutti gli associati.

b. **Soci Ordinari:** Persone fisiche che partecipano alla vita associativa e contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione e godono degli stessi diritti e doveri previsti per tutte le categorie di soci, inclusi il diritto di voto e la partecipazione alla vita associativa.

c. **Soci Onorari:** persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si siano distinti per particolari meriti o che abbiano contribuito in modo significativo alle attività dell'Associazione. Partecipano alla vita associativa con gli stessi diritti degli altri soci; non sono tenuti al versamento della quota associativa, salvo loro volontà.

d. **Soci Sostenitori:** persone fisiche o enti senza scopo di lucro che, oltre a partecipare alla vita associativa, contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante erogazioni liberali, donazioni, comodati o altre forme di sostegno. Il contributo economico o materiale non è prevalente rispetto alla partecipazione associativa e non comporta alcuna limitazione dei diritti sociali.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione.

ART. 7. Modalità di ammissione dei soci

1. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda al Consiglio Direttivo compilando la modulistica predisposta dall'Associazione, indicando i propri dati anagrafici e dichiarando di accettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rifiuto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro dieci giorni. L'aspirante può chiedere che la decisione sia sottoposta all'Assemblea, che delibera in via definitiva nella sua prima riunione utile.

3. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata senza ritardo nel libro dei soci, ai sensi dell'art. 21 e 23 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 8. Diritti e doveri dei soci

1. La partecipazione alla vita associativa avviene a tempo indeterminato. È esclusa la temporaneità della partecipazione associativa, fermo restando il diritto di recesso e le cause di perdita della qualifica di socio previste dal presente Statuto.

2. I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa ed esercitare il diritto di voto su tutte le materie di competenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;

- d. esaminare i libri sociali, secondo modalità che garantiscano l'effettiva possibilità di consultazione mediante richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che provvede a rendere disponibili i documenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. La consultazione avviene presso la sede dell'Associazione, con possibilità per il socio di ottenerne copia a proprie spese, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017. Le copie sono rilasciate dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.
3. I soci sono tenuti a:
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
 - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
 - collaborare alla realizzazione delle finalità associative e mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri soci;
 - tutelare il buon nome dell'Associazione e non divulgare informazioni riservate riguardanti l'Associazione o i soci, salvo autorizzazione degli organi competenti.
4. L'Associazione può dotarsi di un Regolamento Interno per disciplinare aspetti organizzativi e operativi di dettaglio non espressamente previsti dal presente Statuto, purché nel rispetto delle norme statutarie e del Codice del Terzo Settore. Il Regolamento non può in alcun modo limitare o modificare i diritti e i doveri dei soci né le norme sull'ordinamento e sul funzionamento dell'Associazione, che sono disciplinati esclusivamente dal presente Statuto.

ART 9. Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali per il corretto raggiungimento dei fini associativi.
2. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.
3. La morosità è stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di eventuali quote di frequentazione. In tutti i casi di deliberazione di perdita della qualifica di socio (per morosità o per esclusione), il socio interessato può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; l'Assemblea, nella prima seduta utile, si pronuncia in via definitiva. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART 10. Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vicepresidente.

ART 11. Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha diritto a un solo voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Se mancano entrambi l'Assemblea verrà presieduta dal consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, incaricato di redigere il verbale.
3. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non



d. esaminare i libri sociali, secondo modalità che garantiscono l'effettiva possibilità di consultazione mediante richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che provvede a rendere disponibili i documenti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. La consultazione avviene presso la sede dell'Associazione, con possibilità per il socio di ottenere copia a proprie spese, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017. Le copie sono rilasciate dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

3. I soci sono tenuti a:
- a. versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
 - c. collaborare alla realizzazione delle finalità associative e mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri soci;
 - d. tutelare il buon nome dell'Associazione e non divulgare informazioni riservate riguardanti l'Associazione o i soci, salvo autorizzazione degli organi competenti.
4. L'Associazione può dotarsi di un Regolamento interno per disciplinare aspetti organizzativi e operativi di dettaglio non espressamente previsti dal presente Statuto, purché nel rispetto delle norme statutarie e del Codice del Terzo Settore. Il Regolamento non può in alcun modo limitare o modificare i diritti e i doveri dei soci né le norme sull'ordinamento e sul funzionamento dell'Associazione, che sono disciplinati esclusivamente dal presente Statuto.

ART. 9. Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali per il corretto raggiungimento dei fini associativi.

2. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

3. La morosità è stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di eventuali quote di frequentazione. In tutti i casi di deliberazione di perdita della qualifica di socio (per morosità o per esclusione), il socio interessato può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; l'Assemblea, nella prima seduta utile, si pronuncia in via definitiva. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10. Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Vicepresidente.

ART. 11. Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha diritto a un solo voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Se mancano entrambi l'Assemblea verrà presieduta dal consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, incaricato di redigere il verbale.

3. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non



potrà ricevere più di due deleghe.

4. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica o mista, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l'espressione del voto. Le modalità di collegamento devono garantire la tracciabilità delle presenze e la regolarità delle deliberazioni.

ART 12. Convocazione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
 - a. approva i bilanci preventivo e consuntivo;
 - b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
 - d. delibera sull'esclusione dei soci, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017;
 - e. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione e alle attività dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
4. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso in forma scritta (e-mail o lettera ordinaria o raccomandata o altro mezzo) da recapitarsi ai Soci almeno 7 giorni (ridotti a 24 ore in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 3 giorni (ridotti a 24 ore in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.
5. Le convocazioni possono essere effettuate anche tramite strumenti telematici (e-mail, PEC o altre piattaforme digitali), purché idonei a garantire la ricezione da parte dei soci. Per i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si rinvia ai successivi artt. 13 e 14 del presente Statuto.

ART 13. Validazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, salvo quanto previsto per le deliberazioni di cui al successivo art. 14 del presente statuto.

ART 14. Votazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2. Per l'elezione delle cariche la votazione può avvenire sia a scrutinio segreto che pubblico, a seconda della decisione dell'Assemblea.

potrà ricevere più di una delega.
4. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica o mista, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l'espressione del voto. Le modalità di collegamento devono garantire la tracciabilità delle presenze e la regolarità delle deliberazioni.

ART 12. Convocazione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
2. L'Assemblea ordinaria indetta tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
a. approva i bilanci preventivo e consuntivo;
b. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
d. delibera sull'esclusione dei soci, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017;
e. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione e alle attività dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
b. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
4. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso in forma scritta (e-mail o lettera ordinaria o raccomandata o altro mezzo) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni (ridotti a 24 ore in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario. La prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 3 giorni (ridotti a 24 ore in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione. Le convocazioni possono essere effettuate anche tramite strumenti telematici (e-mail, PEC o altre piattaforme digitali), purché idonei a garantire la ricezione da parte dei soci. Per i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si rinvia ai successivi artt. 13 e 14 del presente Statuto.



ART 13. Validazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, salvo quanto previsto per le deliberazioni di cui al successivo art. 14 del presente statuto.

ART 14. Votazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2. Per l'elezione delle cariche la votazione può avvenire sia a scrutinio segreto che pubblico, a seconda della decisione dell'Assemblea.

ART 15. Svolgimento e Verbalizzazione

1. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa; hanno diritto di voto i soci in regola con la quota, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, secondo quanto previsto dal precedente art. 11. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono temporaneamente svolte da un membro del Consiglio Direttivo individuato dal Consiglio stesso tra i suoi componenti. Tale sostituzione non comporta nomina di un nuovo organo sociale e cessa automaticamente al venir meno dell'impedimento.
3. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e riportate su apposito libro dei verbali. Le delibere devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede o divulgate tramite e-mail.
4. Ogni Socio ha diritto, su richiesta, di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART 16. Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fino ad un massimo di sette. L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo dai Soci Fondatori. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate.
2. Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
3. Il Presidente, il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

ART 17. Competenza del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e collabora con il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- c. decide sugli investimenti patrimoniali;
- d. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- e. propone all'Assemblea l'esclusione dei soci qualora ricorrano le cause previste dal presente Statuto.
- f. decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- g. approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- h. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
- i. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

ART 15. Svolgimento e Verbalizzazione

1. All'assemblea ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa; hanno diritto di voto i soci in regola con la quota, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci secondo quanto previsto dal precedente art. 11. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
2. In caso di assenza o impedimento del segretario, le sue funzioni sono temporaneamente svolte da un membro del Consiglio Direttivo individuato dal Consiglio stesso tra i suoi componenti. Tale sostituzione non comporta nomina di un nuovo organo sociale e cessa automaticamente al venir meno dell'impedimento.
3. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal segretario e portate su apposito libro dei verbali. Le deliberazioni devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede o divulgate tramite e-mail.
4. Ogni socio ha diritto, su richiesta, di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART 16. Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fino ad un massimo di sette. L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo dai soci fondatori. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate.
2. Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scendono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
3. Il Presidente, il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 11/2017.

ART 17. Competenza del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
- In particolare il Consiglio:
 - a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - b. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e collabora con il Presidente, il Vicepresidente e il segretario;
 - c. decide sugli investimenti patrimoniali;
 - d. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
 - e. propone all'Assemblea l'esclusione dei soci qualora ricorrano le cause previste dal presente Statuto;
 - f. decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
 - g. approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
 - h. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
 - i. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

- j. conferisce e revoca procure;
- k. cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali obbligatori, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Codice del Terzo Settore.

ART 18. Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l'espressione del voto. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART 19. Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione e la promessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere, per singoli atti o categorie di atti. Il primo Presidente viene nominato nell'atto costitutivo dai Soci Fondatori.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, coordina le attività, i progetti e i programmi dell'Associazione.

ART 20. Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente. Il primo Vicepresidente viene nominato nell'atto costitutivo dai Soci Fondatori.

ART 21. Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il primo Segretario viene nominato nell'atto costitutivo dai Soci Fondatori.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli associati all'Associazione.
3. In assenza della figura del Tesoriere, il Segretario cura la gestione delle casse dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili – anche con l'ausilio di consulenti interni ed esterni – effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

1. conferisce e revoca (art. 18);
K. cura la tenuta e l'aggiornamento del libro sociale obbligato, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Codice del Terzo Settore.

ART 18. Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente nelle ventiquattrore. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l'espressione del voto. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Nelle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART 19. Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere, per singoli atti o categorie di atti. Il primo Presidente viene nominato nell'atto costitutivo del Socio Fondatore.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, coordina le attività, progetti e i programmi dell'Associazione.

ART 20. Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente. Il primo Vicepresidente viene nominato nell'atto costitutivo del Socio Fondatore.

ART 21. Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'Amministrazione dell'Associazione. Il primo Segretario viene nominato nell'atto costitutivo del Socio Fondatore.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbale delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli associati all'Associazione.
3. In assenza della figura del Tesoriere, il Segretario cura la gestione delle casse dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili - anche con l'ausilio di consulenti interni ed esterni - effettua le relative verifiche, controlla la tenuta del libro contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.



ART 22. Libri Sociali e Registri Contabili

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a. il libro dei Soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora istituito;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali previsti dal presente Statuto.
2. L'Associazione tiene inoltre i registri contabili richiesti dalla normativa civilistica e fiscale vigente, assicurando una corretta e trasparente rilevazione delle operazioni di gestione. Tali libri, prima di utilizzarli, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.
3. I libri sociali possono essere tenuti anche in formato digitale, purché garantiscano integrità, sicurezza e possibilità di consultazione da parte dei soci.

ART 23. Compensi degli incarichi

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute in nome e per conto dell'Associazione.
2. L'Assemblea dei Soci può deliberare compensi a favore dei titolari delle cariche sociali esclusivamente per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla carica, sulla base di specifici incarichi, purché tali compensi siano proporzionati all'attività svolta, nel rispetto dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, e in assenza di conflitto di interessi. In tal caso, i titolari delle cariche sociali non possono essere qualificati come volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

ART 24. Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e ottenerne copia, e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART 25. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, che nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e i soci, stabilendone i poteri e gli eventuali compensi.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In mancanza di diversa destinazione, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ART 26. Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e in via residuale e per quanto compatibili le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.



ART 22. Libri Sociali e Registri Contabili

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a. il libro dei soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora istituito;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali previsti dal presente Statuto.
2. L'Associazione tiene inoltre i registri contabili richiesti dalla normativa civilistica e fiscale vigente, assicurando una corretta e trasparente rilevazione delle operazioni di gestione. Tali libri, prima di utilizzarli, devono essere numerati, stampati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.
3. I libri sociali possono essere tenuti anche in formato digitale, purché garantiscano integrità, sicurezza e possibilità di consultazione da parte dei soci.

ART 23. Compensi degli incarichi

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo e sostenute in nome e per conto dell'Associazione.
2. L'Assemblea dei soci può deliberare compensi a favore dei titolari delle cariche sociali esclusivamente per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla carica, sulla base di specifici incarichi, purché tali compensi siano proporzionati all'attività svolta, nel rispetto dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017, e in assenza di conflitto di interessi. In tal caso, i titolari delle cariche sociali non possono essere qualificati come volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

ART 24. Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.
3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione dei soci, che possono prenderne visione e ottenerne copia, e di tutti coloro che abbiano mostrato interesse alla loro lettura.

ART 25. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, che nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e i soci, stabilendone i poteri e gli eventuali compensi.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017. In mancanza di diversa destinazione, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ART 26. Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e in via residuale e per quanto compatibili le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.